

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 26630 / 119 /11/2018 del 20 NOV 2018 Pos. n. 2

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Energia

(Rif. Nota 30 ottobre 2018, n. 40521)

Oggetto: *Concessioni di acque minerali e termali. Procedura impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Richiesta parere.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, in relazione al procedimento di rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di acque minerali e termali, allo stesso demandato, sottopone a questo Ufficio alcune incertezze procedurali sorte in ordine all'applicazione *tout court*, nella materia, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

In particolare viene rappresentato che con nota 4 agosto 2014, n. 36584, il Dipartimento regionale dell'Ambiente – Servizio 1 VAS-VIA, ha precisato che “ (...) *i permessi di ricerca di acque minerali e termali devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) e se ricadono all'interno di aree protette a procedura di VIA (ex art. 23 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) mentre le concessioni di acque minerali e termali devono essere sempre sottoposte a VIA (...)*”.

A differenza di quanto sostenuto nella richiamata nota, codesta Amministrazione ritiene che debbano essere sottoposti a VIA esclusivamente le concessioni di acque minerali e termali la cui derivazione ecceda i 100 litri sec., ai sensi del combinato disposto delle lettere b) e u) dell'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sottoposte a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nei casi in cui la derivazione sia superiore a 50 litri sec. e qualora ricorrano le condizioni indicate nelle linee guida di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015.

Le superiori considerazioni sono state rappresentate all'Assessore per il Territorio e l'Ambiente, n.q. di Autorità Unica Ambientale, con nota 18 luglio 2018, n. 26938, riscontrata, in ultimo, con nota 22 ottobre 2018, n. 36584.

Con tale disposizione il Servizio I del Dipartimento dell'Ambiente ha reiterato le illustrate conclusioni di cui alla nota n. 36584/2014, sottolineando, in aggiunta, che le derivazioni di cui alla lettera b) dell'Allegato III e alla lettera d) dell'Allegato IV del decreto legislativo n. 152/2016 *“si riferiscono solo ai progetti di derivazione ovvero al prelievo da corpi idrici superficiali o sotterranei i cui usi principali, così come definiti dal regio Decreto 11 dicembre 1933 n° 1775, sono potabile pubblico, irriguo, industriale e igienico-sanitario”*.

Sulle questioni su esposte si chiede l'avviso di questo Ufficio.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. In relazione alla vicenda prospettata si ritiene opportuno sottolineare quanto segue.

Le acque minerali e termali come beni pubblici costituiscono *species* del *genus* “*beni minerari*”.

Le stesse hanno, in sintesi, un regime giuridico peculiare perché sono assoggettate ad una pluralità di discipline amministrative, che concorrono ad accertare la compatibilità dello sfruttamento con la salvaguardia dell’ecosistema idrogeologico.

Nei relativi procedimenti, inerenti le attività di ricerca ovvero le attività di coltivazione, in sostanza, si aprono procedimenti incidentali ad oggetto ambientale, all’esito dei quali il relativo provvedimento autorizzatorio può essere rilasciato o negato o, più spesso, integrato con apposite prescrizioni volte a conformare l’attività d’impresa.

E’ indubbio, infatti, che sulla materia delle acque minerali e termali ineriscono interessi pubblici di rango superiore che necessitano di una tutela unitaria da parte dello Stato. In tal senso si opera la distinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza regionale residuale e tutela ambientale delle stesse acque, che è di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

La norma primaria di riferimento del settore minerario è il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 che stabilisce i principi in materia.¹

Sotto il profilo della tutela ambientale il vigente decreto legislativo n. 152/2006, all’art. 97, sancisce che: “*Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all’art. 121*”.

¹ **Art. 2, regione decreto n. 1443/1927:** “*Le lavorazioni indicate nell’art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti: (...) e (...) acque minerali e termali (...)*”.

Al contempo, gli Allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 riportano, rispettivamente, l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome da assoggettare a VIA e l'elenco dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

Orbene, la lettura coordinata delle superiori norme e nella fattispecie delle lettere b) ed u) dell'Allegato III² nonché delle lettere a), punto 2 e d), punto 7 dell'Allegato IV³, in uno con la bipartizione di competenze sopra richiamata, tra uso delle acque termali e minerali e tutela ambientale, conduce all'individuazione del corretto iter procedurale nella materia *de quo*, anche in ordine all'aspetto relativo all'applicabilità, generale o limitata, delle verifiche ambientali di cui al decreto legislativo n. 152/06.

Invero, conformemente all'orientamento espresso dal Dipartimento dell'Ambiente, la valutazione di impatto ambientale (VIA), in aderenza alle prescrizioni di origine comunitaria e statale, deve sempre precedere il rilascio dei titoli legittimanti la coltivazione delle acque minerali naturali e termali (lettera u. Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06); così come la verifica di assoggettabilità per i permessi di ricerca (lettera a. punto 2, dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06). Rilevandosi come necessario il vaglio di compatibilità della concessione, ovvero il permanere delle condizioni per il relativo mantenimento nelle ipotesi di rinnovo, con i mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti.⁴

² **Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06:** "(...) b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. (...) u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (...)"

³ **Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06:** "(...) 2. Industria energetica ed estrattiva: a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie; (...) 7. Progetti di infrastrutture (...) d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo (...)"

⁴ **Cfr sentenza Corte Costituzionale n. 1/2010 e sentenza TAR L'Aquila n. 12/2016.**

Handwritten initials and marks on the right margin, including a large 'd' and 'GA' at the bottom.

Di contro, eccessivamente restrittivo appare il riferimento alla lettera b) dell'Allegato III alla parte seconda del codice dell'ambiente, al fine di circoscrivere le ipotesi di sottoposizione a VIA alle sole concessioni di acque minerali e termali la cui derivazione ecceda i 100 litri al secondo, atteso che con la lettera in esame si fa riferimento ai progetti di derivazione, intesi come prelievo, per fini non energetici, da corpi idrici superficiali e sotterranei per gli usi di cui al Regio Decreto n. 1775/1933. In tale contesto, infatti, i prelievi in questione possono interessare anche acque minerali e termali, destinate ad usi diversi da quelli di cui al regio decreto n. 1443/1927.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *


Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta



Il Dirigente

Avv. Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico

